



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA  
EX ART. 56 C.P.A. ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.**

**Per**

**FORGIONE TIZIANA**, nata a Colferro (RM) il 11.06.1986 e residente a Valmontone (RM) in via Formal Nuovo n. 28/A, c.f. FRG TZN 86H51 C858K, rappresentata e difesa giusta delega estesa su foglio separato congiunto materialmente in calce al presente atto dall'Avv. Maurizio Riommi (c.f. RMM MRZ 60T08 D653F) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Daniele Verduchi (c.f. VRDDNL83T04H501D), presso il cui studio in Roma via Ulpiano n. 29 è elettivamente domiciliata (gli Avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi dichiarano, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai numeri di fax 0742-345378 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata [maurizio.riommi@avvocatiiperugiapec.it](mailto:maurizio.riommi@avvocatiiperugiapec.it) e [danieleverduchi@ordineavvocatiroma.org](mailto:danieleverduchi@ordineavvocatiroma.org))

- ricorrente -

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA**, in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma V.Le Trastevere n. 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

- resistente -

**E**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in Roma, Viale G. Ribotta n. 41, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- resistente -

**E NEI CONFRONTI DI**

**DI MUCCIO ANGELA**, residente a Sant'Elia Fiumerapido (FR) via Roma n.19

- controinteressato -

**per l'annullamento previa concessione di misura cautelare monocratica**

della graduatoria definitiva della Scuola Primaria redatta in data 19.06.2017 (**doc. 1**) e della successiva graduatoria definitiva rettificata pubblicata in data 25.07.2017 dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio conseguente al Concorso Ordinario per il Personale Docente di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 105 del 23 febbraio 2016 per la scuola primaria e dell'infanzia nella parte in cui ha attribuito alla parte ricorrente un punteggio pari a 67,2 punti e non 70,2

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

(doc. 2)

## previa declaratoria in via cautelare

del diritto della parte ricorrente a vedersi attribuito un punteggio di punti 70,2 e conseguentemente ad essere destinataria di assunzione in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito.

## FATTO

1. La ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per il personale docente della scuola pubblica a posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia primaria di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 105 del 23 febbraio 2016 (**doc. 3**) previa domanda formalmente depositata in data 20 marzo 2016 Prot. N. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0048826.20-03-2016 (**doc.4**).
2. Dopo essere stata ammessa, ha dapprima sostenuto una prova scritta in data 30 maggio 2016 e una prova orale in data 17 settembre 2016.
3. All'esito delle prove sostenute, alla parte ricorrente è stato attribuito un punteggio definitivo di punti 65,7 ed è stata inserita nella graduatoria concorsuale della scuola primaria redatta dall'Ufficio Scolastico Regionale (da ora USR) per la Regione Lazio nella posizione n. 734 (**doc. 1**), graduatoria pubblicata in data 19 giugno 2017.
4. In data 24 luglio 2017 l'USR per il Lazio pubblicava una nuova graduatoria in rettifica della precedente, nella quale alla parte ricorrente è stato attribuito un punteggio definitivo di punti 67,2 con attribuzione della posizione n. 710 (**doc. 2**).
5. La parte ricorrente, peraltro, verificava che nel punteggio attribuitole dall'USR del Lazio non era stato calcolato il titolo derivante dalla Laurea in Scienza della Formazione Primaria, conseguita dalla medesima in data 11 dicembre 2013 presso l'Università degli Studi di Roma Tre, del quale aveva dato conto nella domanda di partecipazione (**doc. 4**), cosicché in data 16.08.2017 proponeva formale ricorso all'USR Lazio (**doc. 5**).
6. Frattanto in data 28 luglio 2017 l'USR per il Lazio ha provveduto per la scuola primaria comune ad assumere 240 docenti dalla graduatoria in cui era ricompresa anche la parte ricorrente e collocata al n. 710 (**doc. 6**).

Nonostante tutte le ulteriori richieste l'USR del Lazio non ha ancora provveduto a modificare la graduatoria in oggetto con attribuzione del corretto punteggio a favore della Sig.ra Forgiione Tiziana che avrebbe portato la medesima ad una migliore posizione in graduatoria e, quindi, ad una

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

maggiore possibilità di assunzione anche per effetto dello scorrimento della graduatoria (**doc. 6**) tenuto conto che il bando (**doc. 3**) ha previsto un numero di assunzioni di **1.378** posti per la scuola primaria.

Allo stato, pertanto, la ricorrente si vede costretta a ricorrere all'intestato Tribunale per ottenere anche in via d'urgenza previa emissione di decreto monocratico o ordinanza collegiale la tutela del proprio diritto all'assunzione nei ruoli della scuola pubblica previa attribuzione del punteggio spettante (70,2) nella graduatoria pubblica sopra impugnata per i seguenti

## **m o t i v i**

### **IN DIRITTO**

- 1. IL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA N. 105 DEL 2016 CON CUI E' STATO BANDITO IL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA E LA RELATIVA TABELLA ALLEGATA DEI TITOLI VALUTABILI**

Come già evidenziato nella parte in fatto con decreto del Direttore Generale n. 105 del 23.02.2016 il MIUR ha bandito un concorso ordinario per il personale docente della scuola pubblica a posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria (doc.3).

Tale concorso è stato svolto su base regionale finalizzato alla copertura su tutto il territorio nazionale di n. 6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia e di n. 17.299 posti comuni nelle scuole primarie per il triennio 2016-2017, 2017-2018 2018-2019.

**In particolare per la regione Lazio sono stati previsti 515 posti per la scuola dell'infanzia e 1.378 posti per la scuola primaria.**

L'art. 8 del bando di concorso disciplina la valutazione dei titoli stabilendo che *"I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n.94 e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. 2. La commissione giudicatrice valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR*

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

*competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione. 4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge”.*

Al bando sopra indicato è stata allegata la tabella dei titoli valutabili (decreto del Miur 23 febbraio 2016 n. 94: **doc. 7**) ed in particolare per quanto riguarda quelli per l'accesso alla procedura concorsuale per la scuola dell'infanzia o primaria tale tabella ha previsto

<b>“A           Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale</b>	
<b>A.1   Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti per la scuola dell'infanzia o primaria (massimo punti 10)</b>	
Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito. Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 1,56	Punti - $p \leq 75$ : 0 punti - $p > 75$ : $(p-75) / 5$ punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove $p$ è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi
<b>A.1.1</b> In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all'estero, riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori punti. Nel caso di abilitazioni per infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali. Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.	
<b>A.1.2</b>	Punti 5
<b>B   Punteggio per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso (massimo punti 10)</b>	
<b>B.5.2</b> Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione	Punti 2

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

D	Titoli di servizio	Punti 0,70 Per ciascun anno di servizio
D.1.1	Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico"	

## 2. LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA NELLA DOMANDA DALLA PARTE RICORRENTE

La parte ricorrente ha partecipato al concorso depositando la propria domanda presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio per un posto comune presso la scuola primaria (**doc. 4**).

In tale domanda la parte ricorrente ha dichiarato di avere conseguito quali titoli:

- l'abilitazione per l'insegnamento richiesto (EEEE – scuola primaria) per mezzo della laurea in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento conseguita presso l'Università degli Studi di Roma Tre in data 11.12.2013 con la votazione di 93/100 (cfr. pag. 3 doc. 4);
- il titolo di specializzazione per il sostegno conseguito presso l'Università degli Studi di Roma Tre in data 11.12.2013 (cfr. pag. 4 doc.4).

## 3. ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE

- PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL MIUR N. 105 DEL 23.02.2016 ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 8
- PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO 23 FEBBRAIO 2016 N. 94
- PER VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONevolezza, ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA' E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE

**DIRITTO DELLA PARTE RICORRENTE AD ESSERE INSERITA NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA CON UN PUNTEGGIO DI 70,2 E CONSEGUENTE DIRITTO DELLA MEDESIMA AD ESSERE ASSUNTA IN RUOLO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DAL MIUR**

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

Orbene alla luce della tabella delle valutazioni sopra riportata (**doc. 7**) risulta che il punteggio attribuito alla parte ricorrente per i titoli dichiarati avrebbe dovuto essere di 10,1 punti in quanto:

1. **3,6** quale punteggio per il voto della laurea in Scienze della Formazione in base alla formula riportata al punto A.1.1. Tale punteggio si ricava dalla formula indicata la quale prevede quale voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi (93 diviso 100 e moltiplicato per 100 è uguale a 93). Da tale voto (93) si sottrae 75 e il risultato (18) si divide per 5 avendo come risultato finale il punteggio di 3,6.
2. **5** quale punteggio in aggiunta al punteggio A.1.1 per l'abilitazione conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione Primaria prevista al punto A.1.2
3. **1,5** quale punteggio riconosciuto per il titolo di specializzazione sul sostegno

per un **totale di 10,1**.

Al contrario invece, nella graduatoria rettificata definitiva pubblicata il 24 luglio 2017, sotto la voce “voto titoli” alla parte ricorrente risulta essere stato attribuito un punteggio pari a soli 7,1 ed un punteggio complessivo di 67,2, con attribuzione della posizione n. 710 (**doc. 2**).

Orbene, qualora la commissione del concorso avesse correttamente valutato i titoli posseduti ed indicati dalla parte ricorrente (e cioè equivalenti ad un punteggio di 10,1 per i motivi sopra indicati), la stessa avrebbe raggiunto il **punteggio complessivo di 70,2** e, pertanto, avrebbe dovuto essere collocata al **n. 608** della graduatoria del 24 luglio 2017 o, quantomeno, al n. 609 (in quanto al n. 610 compare il nome di Gabrieli Annalucia con un punteggio di 70,1).

La collocazione alla posizione n. 608 della graduatoria definitiva avrebbe comportato per la parte ricorrente una maggiore velocità nella stipula del contratto a tempo indeterminato attraverso lo scorrimento della graduatoria, tenuto conto che il MIUR ha iniziato ad effettuare assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 01 agosto 2017 in quanto, come risulta dalla documentazione versata in atti, l'USR del Lazio ha convocato i candidati dal n. 141 al n. 241 e cioè quelli in possesso di un punteggio da 82,70 sino a 79,10) della graduatoria per la scuola primaria (la graduatoria nella quale è contenuta anche l'odierna ricorrente) “*Per l'eventuale proposta di nomina ed assegnazione di ambito ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato ...presso IC “SETTEMBRINI” – Via Sebenico I Roma*”.

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

Il diritto della parte ricorrente risulta pertanto di solare evidenza che ogni altro commento risulta francamente superfluo.

\* \* \* \* \*

Ciò premesso e ritenuto la parte ricorrente, come rappresentata e difesa,

## **RICORRE**

### **ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 D.L. 2/7/2010, N. 104 DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO – RICHIESTA DECRETO *INAUDITA ALTERA PARTE*.**

Con la presente istanza cautelare monocratica si chiede all'Ill.Mo Presidente del TAR Lazio l'emissione di un decreto cautelare *inaudita altera parte* affinché alla parte ricorrente sia riconosciuto nelle graduatorie impugnate un punteggio di 70,2 o in ogni caso un punteggio superiore a 67,2 che risulterà di giustizia con immediato diritto della stessa a sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR per effetto dello scorrimento della graduatoria di merito, seppur in via provvisoria e con riserva sussistendo il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

I gravi vizi denunciati, qualora ritenuti fondati, potrebbero infatti comportare un pregiudizio ingiusto ed irreparabile.

L'urgenza del riconoscimento del diritto della parte ricorrente ad ottenere il corretto punteggio e la conseguente sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in tempi più celeri è di solare evidenza e risiede nella possibilità di essere destinataria di un incarico stabile di insegnamento con conseguente immissione in ruolo con precedenza sugli altri candidati.

La scelta del procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche *inaudita altera parte*, è obbligata dalla mancanza materiale del tempo necessario a far valere in sede ordinaria il diritto al punteggio maturato nella graduatoria concorsuale e della conseguente sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito dello scorrimento della graduatoria.

Il ricorso all'azione ordinaria, infatti, determinerebbe un danno irreparabile con una chiara perdita di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito non altrimenti suscettibile di alcun ristoro.

E' evidente, quindi, che il protrarsi della situazione prospettata per il tempo necessario alla tutela in via ordinaria del diritto della odierna parte ricorrente non può trovare alcuna riparazione per equivalente, cosicché ogni forma di tutela fatta valere per le vie ordinarie risulterebbe intempestiva e, di fatto, pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto della medesima.

L'esigenza di avere una tutela immediata deriva anche dalla natura del pregiudizio subito: quest'ultimo, infatti, non è suscettibile di risarcimento mediante equivalente monetario, trattandosi di un bene giuridico non patrimoniale di aspiranti docenti che da anni sono costretti a vivere nel "precariato" in attesa di un'immissione in ruolo, definitiva o anche solo temporanea, in grado di riconoscere un posto di lavoro ed un reddito mensile per far fronte alle esigenze di vita ed ai numerosi impegni economici con maggiore serenità.

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

Nel caso di specie, infatti, è facilmente comprensibile come il pregiudizio subito dalla parte istante sia gravissimo ed irreparabile, in quanto il mancato riconoscimento del punteggio maturato comporterebbe l'impossibilità di ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato e la possibilità dopo un anni di prova di essere immessi nei ruoli della Pubblica Amministrazione quale docente.

Effetto diretto, pertanto, dell'impossibilità di avere una tutela giuridica prima possibile sarebbe la perdita di tutte le nomine con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'insegnamento nell'anno scolastico 2017/2018 a seguito dello scorrimento della graduatoria ma, soprattutto, la grave perdita di professionalità che l'insegnante acquisisce anno dopo anno con l'insegnamento e che non è all'evidenza suscettibile di alternativo ristoro pecuniario.

L'esclusione dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, rischia di non poter essere nemmeno valutata a livello prettamente risarcitorio, in quanto non sarà possibile stabilire al 1° settembre 2017 quale tipologia di incarico la parte ricorrente avrebbe potuto scegliere.

Tale scelta, infatti, non potrebbe essere effettuata a posteriori o in via teorica, ma solo al momento della convocazione degli aventi diritto, chiamati dal Dirigente scolastico per la copertura dei posti dopo le nomine di diritto e di fatto, che avviene all'inizio dell'anno scolastico, in condizioni in cui non è dato sapere quale tipo di incarico sia dato residuale.

Nessun dubbio, quindi, circa la sussistenza del "*periculum in mora*" che è insito nella situazione descritta, la quale reclama una pronuncia il più possibile celere, quale solo la procedura instaurata può garantire.

## ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55 D.L. 2/7/2010 N. 104.

Si chiede inoltre la conferma dell'eventuale provvedimento cautelare che precede anche in sede di Camera di Consiglio, ovvero l'accoglimento della presente istanza cautelare nella denegata ipotesi di rigetto della domanda cautelare che precede, chiedendosi che il TAR adito Voglia, in via provvisoria ed urgente, ordinare che alla parte ricorrente sia riconosciuto nelle graduatorie impugnate un punteggio di 70,2 o in ogni caso un punteggio superiore a 67,2 che risulterà di giustizia con immediato diritto della stessa a sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito.

Quanto al *fumus boni iuris* si richiamano gli argomenti sopra trattati. Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile ci si riporta integralmente a quanto sopra evidenziato ribadendo la immediata necessità di riconoscimento del punteggio di 70,2 e della successiva sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito dello scorrimento della graduatoria.

Roma, li 12 settembre 2017

Avv. Maurizio Riommi

Avv. Daniele Verduchi

\*\*\*\*\*

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

## NEL MERITO

si chiede l'accoglimento delle seguenti

## CONCLUSIONI

### IN VIA PRINCIPALE:

dichiarare l'illegittimità ed annullare per violazione di legge con eccesso di potere, dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost., per illogicità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione ex legge 241/1990 e s.m.i., ed in accoglimento del presente ricorso nel merito per i motivi di cui in premessa annullare e/o riformare, previa adozione di idoneo provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. o collegiale ex art. 55 c.p.a. così come richiesto,

della graduatoria definitiva della Scuola Primaria redatta in data 19.06.2017 e della successiva graduatoria definitiva rettificata pubblicata in data 25.07.2017 dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio conseguente al Concorso Ordinario per il Personale Docente di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 105 del 23 febbraio 2016 per la scuola primaria e dell'infanzia nella parte in cui ha attribuito alla parte ricorrente un punteggio pari a 64,1 punti e non 69,1 (**doc. 1**), nonché di tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e/o connessi con il provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta – e, dunque, condannare la medesima Amministrazione – a riconoscere alla parte ricorrente un punteggio di 70,2 punti o quello in ogni caso ritenuto di giustizia superiore a 67,2 e contestualmente a sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la parte ricorrente a seguito dello scorrimento della graduatoria

Con riserva di produrre memorie e motivi aggiuntivi all'esito della costituzione della Amministrazione scolastica.  
Con vittoria di spese e compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .

\* \* \* \* \*

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è pari ad € 325,00.

\* \* \* \* \*

## ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti Avv. Maurizio Riommi, e Avv. Daniele Verduchi, che assistono, rappresentano e difendono la parte ricorrente giusta delega in calce al presente ricorso,

### PREMESSO CHE

il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente a vedersi attribuita il punteggio di 70,2 o quello ritenuto di giustizia nella graduatoria impugnata oltre alla sottoscrizione del conseguente contratto di lavoro a tempo indeterminato con il MIUR;

qualora l'Ecc.mo TAR adito volesse valutare la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di

# STUDIO LEGALE

**Avv. MAURIZIO RIOMMI**  
**Avv. DANIELE VERDUCHI**

tutti i docenti iscritti nella Graduatoria impugnata, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù del riconoscimento del punteggio richiesto dalla ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria

## **RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

## **CONSIDERATO CHE**

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "*Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le parti ricorrenti;

l'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Lazio, Sez. III bis, ord. n. 9458/2014)

## **RILEVATO, INFINE, CHE**

tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_/2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori

## **FANNO ISTANZA**

affinché Codesto Ecc.mo Tribunale, valutata l'opportunità di integrazione del contraddittorio e di conseguenza quella di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

## **VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso:

quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la **pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del MIUR;**

quanto alle amministrazioni convenute, mediante **notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.**

**In via istruttoria si producono:**

- 1) graduatoria definitiva della Scuola Primaria redatta in data 19.06.2017;

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

- 2) graduatoria definitiva rettificata della Scuola Primaria redatta in data 25.07.2017;
- 3) Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 105 del 23 febbraio 2016;
- 4) copia domanda depositata in data 20 marzo 2016; -
- 5) copia ricorso amministrativo;
- 6) copia convocazioni vincitori concorso del 28.07.2017
- 7) tabella dei titoli valutabili emessa con Decreto del Ministro n. 94 del 23.02.2016.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, lì 12 settembre 2017

Avv. Maurizio Riommi

Avv. Daniele Verduchi

**PROCURA ALLE LITI**

Io sottoscritto FORGIONE TIZIANA con codice fiscale FRGTW86H51C858K, delega a rappresentarlo e difenderlo congiuntamente e disgiuntamente, gli Avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.


Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Daniele Verduchi, sito in Roma, Via Ulpiano n.29 (00193).

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, delle ipotesi in cui sussiste la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.


Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato informato che i propri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Firma



**E' VERA E AUTENTICA**

  
Avv. Maurizio Riommi

  
Avv. Daniele Verduchi

# STUDIO LEGALE

Avv. MAURIZIO RIOMMI  
Avv. DANIELE VERDUCHI

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato copia di quanto precede a:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro-tempore* con sede in Roma V.le Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12  
facendone consegna a mani di .....  
Roma, li .....

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, nella persona del Dirigente pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12  
facendone consegna a mani di .....  
Roma, li .....

DI MUCCIO ANGELA, residente a (03049) Sant'Elia Fiumerapido (FR) via Roma n.19  
facendone consegna mediante servizio postale nei modi di legge .....  
Roma, li .....

**COPIA**

**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Z.  
104

S.  
6

Reg 0/2017 Modello A/Ter P Rich.

**URGENTE Cr.60384 - 2/3**

Richiedente **FORGIONE TIZIANA**

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO  
TEMPORE NEL DOMICILIO EX LEGE PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI, 12 00186 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per

a mani di **MARCELLO ANGELONI**  
impiegato incaricato

Oggi

**15 SET 2017**

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funziionario

**389**

**Oreste Ruffolo**  
UFFICIALE GIUDIZIARIO

km 6  
trasf. € 3.27

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.

☐ 660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. \_\_\_\_\_

ROMA il \_\_\_\_\_

Funziionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicated domicilio;

☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il \_\_\_\_\_ Funziionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il \_\_\_\_\_ Funziionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Spedita Racc. A.R. n. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ Funziionario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

**Data richiesta**

**14/09/17**

Ufficiale Giudiziario

122

null  
14/09/2017 11:44